# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 3 marzo 1980**

**relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio delle spese effettuate nel 1978 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate**

**(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)**

(80/431/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE (2), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (3), modificata da ultimo dalla direttiva 78/1017/CEE (4), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno del Belgio per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE sono state oggetto di una decisione favorevole della Commissione conformemente all'articolo 13 della citata direttiva ed all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il Regno del Belgio ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1978 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate e che questa domanda è completa, formalmente regolare e conforme alle disposizioni della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE (5) ;

considerando che dall'esame dei dati trasmessi risulta che sono state effettuate spese, imputabili secondo le condizioni previste nella direttiva 75/268/CEE, per un importo di 335 986 928 FB ripartito come segue :

secondo il titolo II : 318 500 206 FB,
secondo il titolo IV : 17 486 722 FB,

e che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo ossia 83 996 732 FB ;

considerando che è stato versato un anticipo di 66 107 390 FB in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che conseguentemente deve essere versato allo Stato membro un saldo di 17 889 342 FB ;

considerando che la decisione 76/627/CEE prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE siano presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, alle spese effettuate per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate durante il 1978 dal Regno del Belgio è fissato in 83 996 732 FB.

Il saldo del contributo, cioè 17 889 342 FB, è versato al Regno del Belgio.

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 349 del 13. 12. 1978, pag. 32.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.